

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AI RUOLI DEI CONDUCENTI DI NATANTI IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E DI TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI**

INDICE

Art. 1 Natura e scopo del regolamento

Art. 2 Idoneità all'esercizio dell'attività

Art. 3 Requisiti di idoneità morale

Art. 4 Requisiti di idoneità professionale

Art. 5 Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli

Art. 6 Bando di concorso

Art. 7 Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di approvazione delle graduatorie

Art. 8 Ruoli dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

Art. 9 Revisione dei ruoli

Art. 10 Diritti di iscrizione ai ruoli e di segreteria

Art. 11 Norma transitoria

**ART. 1 Natura e scopo del Regolamento**

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n° 63, ed in particolare dall'art. 10 comma 1 lettera d), il presente regolamento disciplina le seguenti funzioni ed attività:

- 1) la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a trasporti in servizio pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna, così articolati:
  - a) servizio di taxi effettuato con natante a motore;
  - b) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;
  - c) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi;
  - d) servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
- 2) la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a trasporti di cose per conto terzi per via d'acqua, effettuati con natanti a motori od a remi, di rimorchio e di traino;
- 3) i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione agli appositi ruoli;
- 4) i criteri e le modalità per l'espletamento dell'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione agli appositi ruoli;
- 5) le modalità di iscrizione ai ruoli;
- 6) la tenuta e la revisione dei ruoli.

## **ART. 2 Idoneità all'esercizio dell'attività**

1. L'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti ai servizi elencati al punto precedente è attestata dall'iscrizione agli appositi corrispondenti ruoli, istituiti dalla Provincia di Rovigo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. L'iscrizione ai ruoli è consentita ai cittadini italiani od equiparati, che abbiano conseguito la maggiore età, ed avviene previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale

e professionale di cui ai successivi artt. 3 e 4, secondo criteri e modalità disciplinate dal presente Regolamento.

3. L'iscrizione al ruolo è necessaria per:

- a) conseguire la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione all'esercizio di ogni altro servizio pubblico non di linea, incluso il trasporto di cose per conto di terzi, ad esso assimilato;
- b) prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;
- c) prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
- d) prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente di impresa titolare di autorizzazione.

### **ART. 3 Requisiti di idoneità morale**

1. L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:

- a) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione;
- b) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
  - delitti contro il patrimonio - artt. 624 - 649 c.p. , così come modificati dalla legge n° 689/81, art. 93 e segg. ;
  - delitti contro la fede pubblica - artt. 453 - 498 c.p. ;
  - delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414 - 421 c.p.;
  - delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513 - 518 c.p.;

- c) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n° 75/58;
- d) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla legge n° 689/81, art. 118 e segg..

Il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;

- e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35 bis c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- f) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa:

- sorveglianza speciale;

- divieto di soggiorno in uno o più Comuni e Province;

- obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale.

2. Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti d) ed e), il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. c.p. , ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:

a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;

b) l'interessato ha riportato una condanna o è sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al primo comma;

c) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi o ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della

professione o l'attività di trasporto acqueo non di linea, con particolare riguardo alla regolarità dell'esercizio ed alle norme di sicurezza della navigazione.

4. Il venir meno del requisito dell'idoneità morale comporta la cancellazione dal ruolo per gli iscritti, salvo i casi in cui è prevista la sospensione.

#### **ART. 4 Requisiti di idoneità professionale**

1. L'idoneità professionale è acquisita al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) possesso dei titoli o delle idoneità minimi necessari alla condotta dei natanti impiegati nei diversi tipi di servizi, secondo lo schema seguente:

a) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi effettuato con natante a motore è necessario possedere in alternativa:

- titoli professionali della navigazione marittima: titoli congiunti di conduttore al traffico locale e motorista abilitato, od altri titoli congiunti di coperta e di macchina abilitanti alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico e dei relativi apparati motori;

- titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota motorista o altri titoli congiunti di coperta e di macchina abilitanti alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico e dei relativi apparati motori, con attestazione di aver conseguito la qualifica di " autorizzato " ai sensi dell'art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per la Navigazione Interna;

b) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore e di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi è necessario possedere in alternativa:

- titoli professionali della navigazione marittima: titoli congiunti di conduttore al traffico locale e motorista abilitato, od altro titolo di coperta abilitante alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico;

- titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota-motorista o altro titolo di coperta abilitante alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico, con attestazione di aver conseguito la qualifica di " autorizzato " ai sensi dell' art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per la Navigazione Interna;

c) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino, è necessario possedere il titolo professionale della navigazione interna: titolo di pilota-motorista, od altro abilitante alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di merci per conto di terzi;

d) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti all'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi è necessario possedere in alternativa:

- attestazioni di superamento di una prova di nuoto e di una prova di voga, rilasciate da organismi abilitati;

- iscrizione alla gente di mare con la qualifica di " mozzo " o " mozzo per il traffico locale ";

- iscrizione al personale della navigazione interna con il titolo di barcaiolo abilitato;

2. superamento di un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato per ruoli e sezioni.

## **ART. 5 Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli**

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità per essere iscritto ai ruoli deve presentare domanda alla Provincia di Rovigo, redatta su carta legale con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n° 15/68.

2. E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;

b) di voler sostenere l'esame per l'iscrizione ad una o più sezioni di ruolo, specificandole chiaramente;

c) di possedere i requisiti di idoneità morale indicati all'art. 3, allegando il certificato generale del casellario giudiziale in corso di validità ( data di rilascio non anteriore a tre mesi alla data di scadenza del bando );

d) di possedere i requisiti professionali necessari ad esercitare l'attività di conducente dei natanti adibiti ai servizi per i quali è richiesta l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 4 punto 1), allegandoli in copia conforme autenticata ai sensi della legge n° 15/68.

3. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.

4. Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione di pagamento della tassa-esame, che in nessun caso sarà rimborsata, da effettuarsi mediante versamento di lire 7.500 a mezzo vaglia postale presso la Tesoreria della Provincia di Rovigo e nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale la tassa è stata versata.

### **ART. 6 Bando di esame di idoneità**

1. La Provincia di Rovigo provvede ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità.

2. Il bando, approvato con provvedimento del Dirigente Settore Trasporti, viene pubblicato per la durata di quindici giorni all'Albo Pretorio della Provincia di Rovigo e ne viene data notizia sulla stampa locale.

3. In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie di oggetto dell'esame.

### **ART. 7 Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di approvazione delle graduatorie**

1. L'esame viene svolto in sessioni, articolate per ruoli e sezioni, ed hanno sede presso l'Amministrazione Provinciale.
2. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di seguito elencate:
  - a) codice della navigazione;
  - b) regolamento della navigazione marittima;
  - c) regolamento della navigazione interna;
  - d) leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al trasporto per via d'acqua;
  - e) regolamenti comunali per l'esercizio dei trasporti pubblici acquei non di linea, passeggeri e cose;
  - f) regolamenti locali per il traffico, la sosta e la circolazione;
  - g) nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale, con particolare riferimento alle acque interne e promiscue.
3. La Commissione, prima dell'inizio della seduta d'esame, predispone i relativi quesiti per ciascun ruolo o sezione.
4. L'esame è superato dai candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione minima stabilita dalla Commissione.
5. La Commissione determina collegialmente l'esito delle prove, redigendo contestualmente le relative graduatorie, articolate per ruoli e sezioni.
6. La Commissione trasmette le graduatorie al Dirigente del Settore Trasporti che le approva con proprio atto e che provvederà all'iscrizione a ruolo dei candidati risultati idonei presso la C.C.I.A.A. Di tale atto viene data notizia agli interessati.

## **ART. 8 Ruoli dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea**



1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo cura la tenuta dei ruoli, così distinti:

a) ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato nelle seguenti sezioni, corrispondenti ai singoli servizi come elencati all'art. 3 della legge regionale n° 63/93:

- sezione conducenti addetti al servizio di taxi effettuato con natante a motore;
- sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a motore;
- sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a remi;
- sezione conducenti addetti al servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
- sezione conducenti adibiti al servizio di noleggio con conducenti effettuato con natanti di qualsiasi tipo:

b) ruolo dei conducenti addetti al servizio di trasporto di cose per conto terzi per via acqua.

2. La Camera di Commercio provvederà alla tenuta dei ruoli con le seguenti modalità:

- numero progressivo di iscrizione nel rispetto dell'ordine di graduatoria;
- dati anagrafici dell'interessato rilevabili dal provvedimento di approvazione della graduatoria;
- indicazione della o delle sezioni cui l'interessato è stato iscritto.

3. La data di iscrizione al ruolo corrisponde a quella del provvedimento di approvazione della predetta graduatoria.

## **ART. 9 Revisione dei ruoli**

1. Gli iscritti ai ruoli e le Autorità competenti sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Provincia di Rovigo e alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati iniziali di

iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo.

Le annotazioni che non danno luogo ad emanazione di provvedimento sono registrate a cura della Camera di Commercio senza necessità di alcun atto da parte della Provincia, che procederà alla revisione dei ruoli nel caso di perdita temporanea o definitiva dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.

2. In relazione all'accertamento positivo della perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti d'iscrizione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo provvede di conseguenza alla sospensione od alla cancellazione dal ruolo, su segnalazione della Provincia di Rovigo.

### **ART. 10 Norma transitoria**

1. Ai fini dell'iscrizione di diritto ai ruoli, che deve essere richiesta dagli interessati, sono esonerati dall'esame di idoneità i cittadini italiani o equiparati maggiorenni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) l'essere titolari, alla data di istituzione dei ruoli, di licenza o di autorizzazione, rilasciata ai sensi della L.R. n° 47/80 e successive modificazioni e/o dei Regolamenti Comunali di esercizio.

Nel caso di autorizzazioni rilasciate a società verranno iscritti di diritto nei corrispondenti ruoli, previo accertamento del possesso dei titoli professionali di navigazione previsti:

- tutti i soci, nel caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o per azioni;
- tutti gli amministratori, nel caso di altri tipi di società di capitali.

La qualifica ricoperta all'interno della società deve essere attestata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

b) risultare collaboratori familiari, alla data di istituzione dei ruoli, di soggetti titolari di licenza di taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente, purchè in possesso dei titoli professionali di navigazione e delle abilitazioni previste. La qualità di collaboratore familiare deve essere certificata dal Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione.

c) l'essere sostituti dei titolari di licenze di taxi acqueo, a condizione di essere compresi in graduatoria di collaboratori già adottate con provvedimenti comunali esecutivi al momento dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n° 21 e che possono attestare l'anzianità di un anno complessivo di imbarchi, come sostituto, su natanti autorizzati.

d) l'essere dipendenti, alla data di istituzione dei ruoli e dell'istanza di iscrizione, di imprese titolari di autorizzazione al servizio di noleggio, in possesso dei titoli professionali di navigazione interna o marittima, a condizione che attestino l'effettiva prestazione dell'attività di conducente di natanti autorizzati. L'attestazione della prestazione dell'attività di conducenti di natanti autorizzati deve avvenire mediante produzione di documenti idonei a certificare la targa dei natanti. La qualità di dipendente alla data di istituzione dei ruoli e dell'istanza di iscrizione deve essere certificata dall'impresa datrice di lavoro.

2. Le norme previste nelle precedenti lettere a), b), ed d) vengono integralmente applicate ai conducenti del servizio di trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino.
3. A domanda degli interessati, sono iscritti di diritto al ruolo, con esclusione di qualsiasi ulteriore accertamento, coloro i quali possiedono i requisiti di cui ad una delle precedenti lettere a), b), c) e d).
4. La data di iscrizione corrisponde alla data indicata nella disposizione di iscrizione trasmessa dalla Provincia alla Camera di Commercio.
5. La Camera di Commercio assegna a ciascun iscritto un numero progressivo, nel rispetto della data di iscrizione e dell'ordine del protocollo generale della Provincia.